

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti
locali ed interventi localizzati nel territorio (1149)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.30

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il comune di Roma, contestualmente o successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per il 2014, adotta specifiche delibere volte a:

- 1) estendere l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;
- 2) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa limitandosi a mantenere la quota di controllo;
- 3) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita, licenziamenti per motivi economici;

4) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade;

5) mettere in liquidazione tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico».

1.33

LANZILLOTTA, ICHINO

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

1.34

LUCIDI, MANGILI, LEZZI, MARTELLI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

1.140

PEZZOPANE

Accantonato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11; per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente locale per la gestione dell'emergenza sismica».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 2.

G2.78 (già em. 2.78)

DI BIAGIO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1149,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 2.78.

G2.87 (già em. 2.87)

FAVERO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1149,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 2.87.

G2.0.18 (già em. 2.0.18)

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 66-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
«Interventi in favore della sicurezza del turismo montano», ha istituito
per il solo anno 2013 il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del
turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro, succes-
sivamente ridotta per effetto delle manovre di finanza pubblica;

tra le finalità di destinazione delle risorse del Fondo viene indicato
al comma 3, lettera *c*) il potenziamento e valorizzazione del soccorso al-
pino e speleologico, e al comma 4 si dispone che il Club alpino italiano,
nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per
la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti
sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti
assegnati a valere sulle risorse del Fondo;

l'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 ha disposto la
concessione al CAI di un contributo annuo a carico dello Stato – allora
pari a lire 900 milioni – da destinare, quanto a lire 600 milioni, al paga-
mento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità per-

manente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo;

nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 866 sono indicate risorse 634.143 euro quale contributo al Club alpino italiano per l'assicurazione dei volontari del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e per la gestione del centro di coordinamento delle attività del Corpo stesso;

a seguito degli eventi luttuosi che nel 2009 hanno colpito il CNSAS (decesso di 8 soccorritori, di cui 4 nella caduta ad agosto dell'elicottero «Falco» a Cortina d'Ampezzo (BL), di 4 soccorritori nell'operazione di soccorso post-valanga in Val di Fassa (TN) nel mese di dicembre, nonché nell'estate 2012 di 2 soccorritori sul monte Pelmo) l'ammontare del premio da corrispondere all'assicurazione è sensibilmente lievitato, superando nel 2013 l'importo di 1.100.000 euro;

pertanto il contributo statale risulta pari alla metà del premio da pagare all'assicurazione e la differenza viene pagata direttamente dal CAI a valere sulle quote associative dei 320.000 soci;

il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI) da oltre 50 anni svolge la sua missione istituzionale nel portare soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili, ovvero in zone impossibili da raggiungere con i normali mezzi di soccorso, portati a termine con riconoscimenti ed encomi in Italia e all'estero;

gli interventi di soccorso (nel 2012 8.300 interventi, in favore di 8.750 persone) hanno interessato soltanto per il 5 per cento i soci del CAI, mentre per il restante 95 per cento si è trattato di interventi verso la collettività;

ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 marzo 2011, n. 74 l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro;

appare pertanto doveroso incrementare le risorse destinate a tali fini di sicurezza e soccorso in ambiente alpino;

impegna il Governo:

ad prevedere l'assegnazione diretta delle risorse del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna in favore del Club alpino italiano e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per le attività istituzionali ad essi riconosciute dallo Stato nel consueto provvedimento di urgenza di proroga dei termini che verrà approvato nei prossimi giorni, al fine di non perdere risorse fondamentali che non solo garantiscono una maggiore efficienza nelle attività del CAI e del CNSAS, ma anche per tutelare e garantire maggiormente la sicurezza e gli interventi nelle aree di montagna anche in considerazione della stagione sciistica appena iniziata e dei riflessi economici che fa sul comparto del turismo.